

ciente correttore anche agli emolumenti degli anni 1976 e 1977 con la ulteriore debita integrazione per tener conto dei maggiori livelli dei prezzi a Varese rispetto a Roma (da accertarsi nei modi che l'Ecc.ma Corte riterrà opportuni) nonché dei relativi interessi;

6. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

B. In via istruttoria:

1. Concedere, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), l'uso parziale di lingue diverse dalla lingua processuale per quanto attiene ai documenti prodotti o da produrre in atti;
2. Deliberare la riunione delle cause promosse dai funzionari del Centro comune di ricerca di Ispra ed aventi il medesimo oggetto fin dall'odierno stadio delle procedure;
3. Con riserva di produzioni e deduzioni in prosieguo di giudizio.

**Ricorsi contro la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee, presentati l'11 ottobre 1979 (cause 530-729/79) e il 19 ottobre 1979 (causa 781/79)**

**(Cause 530-729/79 e 781/79)**

L'11 e, rispettivamente, il 19 ottobre 1979 i dipendenti comunitari sottoindicati – tutti con gli avvocati Bernd Potthast e Hans-Josef Rüber, del foro di Colonia, e il prof. dott. Ernst Steinendorff, dell'università di Monaco di Baviera, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato V. Biel, 18A rue de Glacis – hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee dei ricorsi contro la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee aventi tutti l'identico oggetto.

530/79	Al Adrian	555/79	Busse Klaus
531/79	Alex Helga	556/79	Cheneaux Franc
532/79	Amexz Jan	557/79	Cremer Karl
533/79	Backs Helmut	558/79	De Clerco Eugen
534/79	Bauch Rolf	559/79	Dessy Pierrette Cosse
535/79	Bauer Ernst	560/79	De Vries Gerh.
536/79	Becker Lothar	561/79	Dierckx Louis
537/79	Becker Winfried	562/79	Dworschak Heinz
538/79	Bekkering Johan	563/79	Eifler Walter
539/79	van den Bergh Robert	564/79	Eiselt Eberhard
540/79	Bergmann Guenther	565/79	Fiebelmann Pete
541/79	Bettendorffer Emile	566/79	Fink Helmut
542/79	van der Bilt Robert	567/79	Flamm Jakob
543/79	Birke Anton	568/79	Frappiccini Liliane
544/79	Blech Gisela	569/79	Freidhof Reinhard
545/79	Blanckenburg Jo	570/79	Friesen Rudolf
546/79	Blogg Edward	571/79	Friz Gerhard
547/79	Boerman Dirk	572/79	Gautsch Ottmar
548/79	Boervoets Albert	573/79	Geiger Franz
549/79	Boettcher Winfried	574/79	Geiss Friedrich
550/79	Borelli Angelika	575/79	Gieb Philipp
551/79	Braun Guenther	576/79	Gierden Mathilde
552/79	Braun Helmut	577/79	Gissler Wolfram
553/79	Brewka Werner	578/79	Glaesener Prosper
554/79	Brunnhuber Rudolf	579/79	Gow Harry

580/79	Grass Guenther	642/79	Marell Fons
581/79	Gritzmann Peter	643/79	Mariotto Mario
582/79	de Groot Marinus	644/79	Markus Hannelore
583/79	Guenther Karl-H.	645/79	Mathyi Stanley
584/79	Haine Emiel	646/79	Matthes Wilhelm
585/79	Halleux Jean-Pier	647/79	Mayer Ursula
586/79	Hammans Wilhelm	648/79	Meelhuysen Ronald
587/79	Hanke Marlies	649/79	Mehr Kent
588/79	Hanke Wilhelm	650/79	Mertens Michael
589/79	Hansen Peter	651/79	Metzdorf Joachim
590/79	Hark Heinz	652/79	Moebius Erna
591/79	Hasenjaeger Hans	653/79	Moerk-Moerkenstein Peter
592/79	van Hattem Noel	654/79	Mol Machiel
593/79	Hazes Nicolaas	655/79	Molema Sebo
594/79	Henrichs Helmut	656/79	Muntau Herbert
595/79	Herkenrath Hans	657/79	Nehren Rolf
596/79	Herold Hans	658/79	Neisse Gerard
597/79	Hettinger Heinz	659/79	Nickel Jürgen
598/79	Hoffmann Armin	660/79	Nijman Henricus
599/79	Hoffmann Christiane	661/79	Nijsing Reinier
600/79	Hoffmann Hans	662/79	Nobel Leendert
601/79	Hofmann Albert	663/79	Nørager Ole
602/79	Hofman Johan	664/79	Ohlmer Eggert
603/79	Holtbecker Helmut	665/79	Ooms Marinus
604/79	Horstmann Wibe	666/79	Orthmann Eleonore
605/79	Hufschmidt Werner	667/79	van der Pas, Anton
606/79	Hylkema Jan	668/79	Pellegrini Giovanni
607/79	Jedamzik Werner	669/79	Peter Friedrich
608/79	Jortzig Ernst	670/79	Peters Friedrich
609/79	Jung Julius	671/79	Pfeiffer Wolfgang
610/79	Jung Udo	672/79	Piplies Lothar
611/79	Kalthoff Norbert	673/79	Piwecki Helga
612/79	Kind Herbert	674/79	Presser Eva
613/79	Kirch Anneliese	675/79	Prins Albert
614/79	Kleith Richard	676/79	Puetz Wolfram
615/79	Klein Klaus	677/79	Randles Jack
616/79	Kley Walter	678/79	Rau Hege
617/79	Kloetzer Reinhard	679/79	Rau Klaus-Peter
618/79	Knoeppel Helmut	680/79	Ravarani Norbert
619/79	Kobus Lothar	681/79	Rennert Andreas
620/79	Kohl Manfred	682/79	Riebold Willi
621/79	Kolar Walter	683/79	Rief Herbert
622/79	Kolbe Horst	684/79	Riesch Gerhard
623/79	Konrad Walter	685/79	Robbelen Dirk
624/79	Korndoerffer Gerti	686/79	Roessner Anton
625/79	Kottowski Heinz	687/79	Rossini Luciana
626/79	Kottowski Helga	688/79	Schauenburg Herbert
627/79	Kotzur Ernst	689/79	Schmidt Eugen
628/79	Krebs Karlheinz	690/79	Schneider Johan
629/79	Krueger Gottfried	691/79	Schrader Karl
630/79	Kuhlboersch Gert	692/79	Schubert Rainer
631/79	Kuhn Karin	693/79	Schuerenkaemper Albert
632/79	Kumpf Siegfried	694/79	Schuett Günther
633/79	Kutschera Horst	695/79	Schulze Wolfgang
634/79	Lamain Leendert	696/79	Schupp Willi
635/79	van Lamsweerde Eric	697/79	Schwalm Dankwart
636/79	Langenkamp Heinrich	698/79	Schwarz Uwe
637/79	Lauer Heinz	699/79	Spieker Ulrich
638/79	Leyendecker Wilfried	700/79	Spiesecke Hilmar
639/79	Looman Bernardus	701/79	Stangl Heinz
640/79	van Loon Leo	702/79	Stephan Wolfgang
641/79	Mainieri Leonore	703/79	Sturm Boris

704/79	Theisen Helmut	718/79	Weber Heinz
705/79	Thoma Hans	719/79	Weckermann Bernd
706/79	Thoma Helga	720/79	Weckermann Franz
707/79	Toornvliet Jan	721/79	Weissgerber Peter
708/79	Toussaint Nicolaas	722/79	Wendler Eberhard
709/79	Turkowsky Gisela	723/79	Weste Gunter
710/79	Turkowsky Heinz	724/79	Woerner Wilhelm
711/79	van Velzen Daniel	725/79	de Wolde Hermann
712/79	Vivian Renzo	726/79	Wolter Horst
713/79	Volcan Alberto	727/79	Zausch Roland
714/79	Volcan Maria	728/79	Zeyen Roland
715/79	Vossen Heinrich	729/79	van Zonneveld Hans
716/79	Wampach Roland	781/79	Pfitzner Hans
717/79	Warnsing Roderic		

Ciascuno dei ricorrenti conclude che la Corte voglia:

I. Contro la convenuta sub 1:

1. annullare la comunicazione della convertuta sub 1 relativa all'indennità e riguardante il mese di aprile 1979, nonché le decisioni in data 12 luglio 1979 e 28 settembre 1979 adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati a norma dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78 del Consiglio delle Comunità europee;
2. statuire che il ricorrente ha diritto ad un'indennità che tenga conto pure della capacità di acquisto all'estero nonché della capacità di acquisto nella provincia di Varese della lira italiana a partire dal gennaio 1976;
3. in subordine al punto 2, statuire che il ricorrente ha diritto ad un'indennità che tenga conto pure della capacità d'acquisto della lira italiana nella provincia di Varese a partire dal gennaio 1976;
4. in subordine ai punti 2 e 3, statuire che il ricorrente ha diritto ad un'indennità la quale tenga conto della capacità d'acquisto della lira italiana, con base Roma, a partire dal gennaio 1976;
5. dichiarare che, a partire dall'aprile 1979, al ricorrente spetta un'indennità per lo meno corrispondente a quella corrispostagli in lire italiane fino a tutto il marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata dalla percentuale dell'adeguamento delle retribuzioni attuato a partire dall'aprile 1979 a norma dell'articolo 65, n. 1, dello statuto;
6. in subordine al punto 5, dichiarare che a partire dall'aprile 1979 il ricorrente ha diritto ad un'indennità calcolata in base alle norme in vigore e applicate fino al marzo 1979, cioè senza tener conto dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78 del Consiglio, quindi della stessa entità dell'importo da pagare in lire italiane, previa esecuzione degli stessi trasferimenti a norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, come fino al marzo 1979;
7. in subordine al punto 6, dichiarare che il ricorrente ha diritto ad un'indennità la quale, fermi restando i trasferimenti a norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, implichi un importo disponibile in lire corrispondente all'importo in lire che il ricorrente aveva fino al marzo 1979, e che l'adeguamento alla nuova situazione giuridica creata dai regolamenti (Euratom, CECA, CEE) nn. 3085/78 e 3086/78 del Consiglio deve avvenire, durante un periodo transitorio, mediante i futuri aumenti effettivi di retribuzione, non già mediante adattamenti a norma degli articoli 64 e 65, n. 1, dello statuto;
8. in estremo subordine ai punti 6 e 7, statuire che il ricorrente ha diritto ad un'indennità a norma dell'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 del Consiglio;

9. statuire che la convenuta sub 1 deve rettificate il conto del ricorrente in relazione agli obblighi che le incombono secondo i punti 2-8 nonché corrispondergli la differenza.

II. Contro la convenuta sub 1 e il convenuto sub 2:

1. condannare i convenuti a pagare la differenza in lire italiane risultante dal calcolo di cui sub I. 9.

III. 1. condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che la Corte dovrebbe liquidare nella somma degli interessi al 6% sugli arretrati dalla data delle singole scadenze a quella del pagamento;

2. condannare i convenuti alle spese.

**Ricorso della Philip Morris Holland BV contro la Commissione delle Comunità europee,  
presentato il 12 ottobre 1979**

(Causa 730/79)

Il 12 ottobre 1979 la Philip Morris Holland BV, con sede in Eindhoven – con gli avvocati B. H. ter Kuile e F. O. W. Vogelaar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato J. Loesch, rue Goethe 2 – ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare in tutto o in parte la decisione 79/743/CEE della Commissione delle Comunità europee, del 27 luglio 1979, concernente un aiuto che il governo dei Paesi Bassi progetta di accordare per l'incremento delle capacità di produzione di una fabbrica di sigarette, decisione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 agosto 1979 (n. L 217, pag. 17);
- con gli ulteriori provvedimenti che la Corte riterrà opportuni;
- e con la condanna della Commissione alle spese di causa.

*Mezzi e principali argomenti*

La decisione impugnata è

- a) in contrasto col trattato CEE, in particolare con l'articolo 92, nn. 1 e 3;
- b) in contrasto con uno o più principi generali del diritto comunitario, in particolare con quelli della diligenza, dell'affidamento e della proporzionalità, quantomeno con uno o più principi cui è informata la politica della concorrenza della Commissione;
- c) in contrasto col trattato CEE, cioè con l'articolo 190, in quanto la Commissione ha motivato la decisione impugnata in modo insufficiente, quantomeno incomprensibile e/o contraddittorio.

La ricorrente sostiene che gli aspetti: mercato di cui trattasi, relazioni concorrenziali, commercio fra Stati membri e pregiudizio per lo stesso, sono trattati nella decisione della Commissione in modo erroneo o inadeguato.